



# REPUBBLICA ITALIANA

## Statuto APS CORALE SAN FILIPPO NERI

**ART.1.** A) In data 11/03/1997 è stato costituito il **GRUPPO POLIFONICO CITTA' DI MARINO**, registrato all'Ufficio Registri di Albano Laziale al n. 162 del 18/03/1997.  
La denominazione è stata cambiata con **variazione del 01/04/2016**, presso l'**Agenzia delle Entrate di Albano Laziale**, in **Associazione Culturale CORALE SAN FILIPPO NERI**, il cui Statuto veniva poi modificato in data **23/7/2020** registrato al n° 2097 Serie 3a del **23/07/2020**.

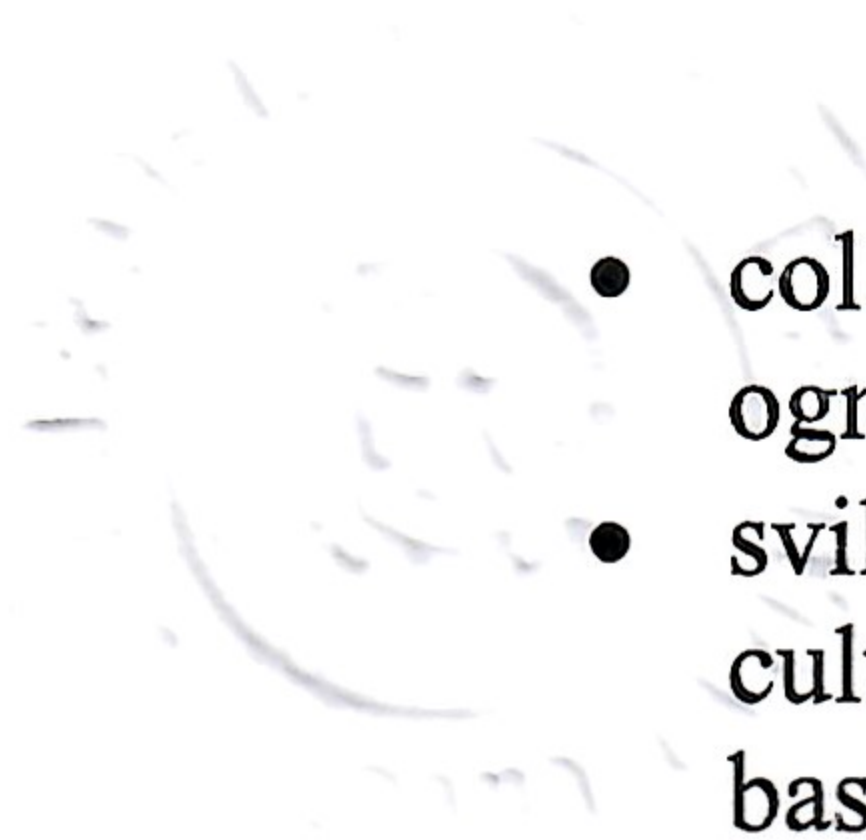
B) Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del Decreto Legislativo 03/07/2017 n° 117, per effetto del presente Statuto, l'associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Inoltre, per volontà unanime espressa dai soci tutti, assume la denominazione di **APS CORALE SAN FILIPPO NERI** con Sede Legale ad Albano Laziale, Via Trentino 16b. La variazione della sede legale non rappresenta modifica statutaria.

C) L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del Decreto Legislativo n° 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore".

**ART.2.** Essa ha durata illimitata, è apartitica apolitica.

**ART.3.** L'Associazione, che è basata sul volontariato dei partecipanti, non persegue scopi di lucro e ha le seguenti finalità:

- educazione musicale e corale dei suoi iscritti;
- divulgazione della musica corale, sacra e profana, di ogni tempo;
- promozione di manifestazioni, concerti ed eventi con altre associazioni musicali e culturali;

- 
- collaborazione con organismi di coordinamento dell'attività corale, ad ogni livello;
  - sviluppo di rapporti e collaborazioni con organizzazioni sociali, culturali e musicali in ambito nazionale e internazionale, anche su basi di reciprocità, non escludendo l'adesione a Federazioni corali nazionali e internazionali;
  - tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate;
  - le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona;
  - organizzare, promuovere e coordinare corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, fra gli adulti, fra i giovani e fra i bambini;
  - sviluppo di qualsiasi altra attività, volta al raggiungimento delle finalità statutarie.

**ART 3.1** Inoltre esercita in via principale le sottoelencate attività di interesse generale di cui al Decreto Legislativo n° 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**ART.4.** L'Associazione è aperta all'adesione di tutti coloro i quali vogliano perseguire le finalità anzidette.

**ART.5.** La domanda di iscrizione può essere presentata al CDC (artt. 15,16) che, a suo insindacabile giudizio, la ammetterà, o la respingerà. Il socio ha la nomina di cantore e viene iscritto nel Registro dei Soci.

**ART.6.** E' dovere di ogni socio partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci (artt. 18,19) e degli organi sociali nei quali è stato eventualmente eletto, versare la quota sociale mensile, osservare le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Interno, nonché le deliberazioni degli organi sociali. Ogni socio deve, inoltre, cooperare con gli organi sociali per il raggiungimento delle finalità statutarie.

**ART.7.** E' diritto di ogni socio partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e alle elezioni degli organi sociali, accedere agli Archivi Sociali, usufruire dei materiali, servizi e strutture dell'Associazione, prendere visione dei bilanci finanziari e presentare eventuali osservazioni agli organi sociali.

**ART.8.** Il socio è responsabile del materiale affidatogli e dei danni arrecati a beni mobili e immobili dell'Associazione.

**ART.9.** E' escluso dall'Associazione, con perdita di ogni diritto sulle quote versate e sul patrimonio, il socio che incorra in uno dei seguenti motivi di allontanamento dal Coro:

- violazione dei principi e delle norme previste da questo Statuto;
- arrecamento di un danno morale all'Associazione;
- perdita dei requisiti d'ammissione.

E' compito del CDC deliberare e notificare l'esclusione. Contro tale decisione il socio può appellarsi all'Assemblea dei Soci entro 20 giorni. La qualità di socio si perde anche per recesso volontario dall'Associazione.

**ART.10.** Diritti dell'associato. – La qualifica di associato dà titolo a esercitare

tutte le facoltà e i diritti conferiti dal presente Statuto e dalla legge. Ogni associato ha diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione, senza alcuna esclusione né restrizione. Ogni associato ha altresì diritto di prender parte alla vita associativa. Per espletare il diritto di voto il socio deve essere iscritto all'Aps Corale "S. Filippo Neri" da almeno tre mesi, dopodiché ha diritto di voto nell'assemblea degli associati per l'adozione di tutte le deliberazioni riguardanti l'associazione nonché di candidarsi a tutte le cariche sociali, salvo il divieto di cumulo di più cariche associative. Inoltre è diritto degli associati esaminare i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle assemblee straordinarie e ordinarie;
- il libro delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

**ART. 11.** Doveri dell'associato. – La qualifica di associato obbliga a rispettare interamente il presente Statuto e tutte le delibere adottate dall'assemblea e dal consiglio direttivo. Ogni socio apporta il proprio contributo personale, volontario e a titolo gratuito per il raggiungimento degli scopi dell'associazione in ragione della disponibilità e delle capacità personali, anche collaborando in modo attivo con gli organi dell'associazione e partecipando alle attività proposte.

**ART.12.** Sono organi dell'Associazione: **il Presidente, il Consiglio Direttivo del Coro, l'Assemblea dei Soci e l'Organo di Amministrazione.**

**ART.13.** **Il Presidente**, il Segretario sono eletti tra i soci con voto segreto e in forma scritta. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, cura l'esecuzione delle delibere del CDC e lo presiede, firma la corrispondenza e tutti gli atti e contratti relativi ad operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, cura i rapporti con enti. Il Presidente è sostituito con pieni poteri dal Segretario, in caso di impedimento di ogni genere o assenza.

**ART.14.** Il Direttore del Coro, proposto dal Presidente, è nominato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Può essere una persona esterna all'Associazione e rimane in carica a tempo indeterminato a meno che receda volontariamente dal suo mandato, previa comunicazione scritta al Presidente. Ha la facoltà di essere affiancato da un collaboratore musicale, che può essere, esclusivamente da lui, nominato o rimosso dall'incarico dal Segretario del Coro.

**ART.15.** Il Segretario è nominato dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica due anni ed è rimovibile. Deve curare il bilancio consuntivo da sottoporre ad approvazione del CDC. Tiene il Registro Contabile.

Detiene l'Archivio Sociale. Cura lo svolgimento delle riunioni verbalizzandole e conservando i citati verbali negli Archivi Sociali.

**ART.16.** Il CDC è formato dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario e dai 3 soci eletti. Si riunisce almeno una volta al mese in via ordinaria e in via straordinaria per convocazione del Presidente, ovvero su richiesta di almeno tre suoi membri. E' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e in particolare:

- programma le attività didattiche e concertistiche;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci eventuali modifiche o aggiunte al Regolamento Interno;
- delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- decide l'adesione ad associazioni e organizzazioni corali nazionali e internazionali;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- presenta per l'approvazione, il bilancio finanziario preventivo e consuntivo dell'Associazione all'Assemblea dei Soci unitamente a una relazione di inizio e fine anno;
- stipula ogni atto e contratto relativo alle attività dell'Associazione;
- stabilisce l'entità della quota sociale e la sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- compie tutte le operazioni di ordinaria amministrazione eccetto quelle demandate per Statuto all'Assemblea dei Soci.

**ART.17.** Il CDC delibera validamente a maggioranza assoluta di voti da effettuarsi palesemente. Le delibere effettuate devono essere verbalizzate e firmate da tutti i membri presenti. Tali verbali sono conservati negli Archivi Sociali insieme a tutti i contratti, atti, relazioni e alla corrispondenza dell'Associazione.

**ART.18.** L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci, è convocata annualmente in via ordinaria e in via straordinaria dal Presidente, dal CDC, ovvero da un terzo dei soci, salvo quando diversamente specificato in questo Statuto. Rientra nei suoi poteri:

- eleggere il Presidente dell'Associazione;
- nominare il Direttore del Coro e il Segretario;
- nominare l'Organo di Amministrazione;
- discutere e approvare le relazioni del Presidente dell'Associazione e del CDC, nonché i bilanci finanziari;

- approvare, ovvero emendare, eventuali modifiche o aggiunte al regolamento interno presentate dal CDC;
- approvare l'ammontare della quota sociale dal CDC;
- revocare con la maggioranza dei due terzi dei componenti i mandati agli organi sociali già eletti per motivazioni nell'art. 9;
- modificare lo Statuto dell'Associazione nei modi previsti dall'art. 24;
- approvare il bilancio;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'associazione.

**ART.19.** Momento fondamentale della vita dell'Associazione è costituito dalle prove, dalle sedute didattiche del Coro, alle quali ogni cantore deve recarsi con puntualità.

**ART.20.** Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali mensili, rimborsi spese, contributi e convenzioni di Enti pubblici e privati, con il quale l'Associazione provvede alle proprie necessità, nonché da eventuali eccedenze di bilancio, donazioni, lasciti, oblazioni e da tutti i beni immobili acquisiti durante la vita dell'Associazione.

**ART.21.** Le cariche sociali non sono remunerate.

**ART.22.** L'esercizio sociale è annuale e si chiude il 31 Dicembre. Entro il 30 Aprile successivo, il CDC riunisce l'Assemblea dei Soci presentando il bilancio consuntivo e la relazione di chiusura anno sociale, il bilancio preventivo e la relazione di inizio nuovo anno sociale, quest'ultimi a meno che non sia alla fine del proprio mandato. In tale occasione il Presidente leggerà le relazioni sopra descritte. Il CDC appena formato presenta il bilancio preventivo e la relazione di inizio anno sociale entro un mese dalla nomina dei propri componenti. Copia degli atti sopra elencati deve essere disponibile negli Archivi Sociali almeno una settimana prima della data di prima convocazione dell'Assemblea che li deve approvare.

**ART.23.** La nomina dell'**Organo di Amministrazione** spetta all'Assemblea dei

Soci. L'amministratore è scelto dall'Assemblea tra le persone fisiche associate in base al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

**ART. 24.** Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia, e in particolare quanto previsto secondo il D. Lgs. 117/2017 e succ. mod.

**ART. 25.** Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative. Ferma restando la facoltà dell'Organo di Amministrazione di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto. All'Organo di Amministrazione è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Gli acronimi "A.P.S.", "E.T.S." integreranno la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione di Promozione Sociale sarà CORALE SAN FILIPPO NERI APS.

#### IL PRESIDENTE

Elisabetta Camboni

*Elisabetta Camboni*

#### IL VERBALIZZANTE

Valeria Valicenti

*Valeria Valicenti*

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGENZIA<br>DELLE<br>ENTRATE<br>DIREZIONE<br>PROVINCIALE III<br>ROMA<br>UFFICIO<br>Territorio di<br>Adolfo |
| N. <i>2606</i>                                                                                            |
| Sc. <i>CU</i>                                                                                             |
| Del. <i>19/10/21</i>                                                                                      |
| IL DIRIGENTE                                                                                              |

